

Prof. Ross / 2020



Tribunale di Torre Annunziata

MODELLO ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA PER IL PERIODO 12.5.2020/31.7.2020

- visto il **D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 con le modifiche apportate dal D.L. 30.4.2020 n.28**, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019”* che all'**art. 83** ha abrogato (al comma 22) gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 e, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico e della necessità di contrastare l'emergenza sanitaria in corso, ha ridefinito i termini delle fasi già individuate dal precedente decreto, individuando - nel periodo che va dal 9 marzo al 31 luglio - due nuove, e distinte, fasi;

* **la prima fase**, dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020, in cui le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono state rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1), con la sola eccezione di quelle che riguardano le controversie ed i procedimenti espressamente indicati al comma 3, ed è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2);

* **la seconda fase**, dal 16 aprile fino al 31 luglio (in virtù di quanto modificato con D.L. 30.4.2020 n. 28), nella quale l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal dirigente dell'ufficio sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni [a norma dell'art. 83.7 del D.L. citato, i dirigenti degli uffici giudiziari, *“sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati”*, nonché *“per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, (...) d'intesa con il presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti”*, *“adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (...) e delle prescrizioni adottate in materia (...) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”* (comma 6); in particolare, essi potranno assumere **tutte le misure di cui all'art. 83.7**, ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il *“rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”*;

- Vista la delibera del CSM 186/VV/2020 del 26.3.2020 recante **“Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte”**, in cui si evidenzia in via preliminare:

A) che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti da una **duplice esigenza**:

da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia ;

dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali (cfr. relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020);

B) che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali ha trovato risposta nella indicazione contenuta nella **circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020** (*"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*) che al punto 3 ha indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa , nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e *call conference*) e, successivamente, **nell'art. 87.1 del D.L. n. 18/2020**, laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

C) che, tuttavia, **allo stato risulta che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;**

D) che, pertanto, le predette difficoltà dovranno essere attentamente valutate dai dirigenti nella gestione della prima e, soprattutto, della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili , di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83.7, lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo;

- Rilevato che, muovendo da tali premesse, le **LINEE GUIDA DEL CSM**:

***** con riferimento al disposto dell'art. 83.7, lett. d) del D.L. n. 18/2020** (che rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari l' *"adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"* "per assicurare le finalità di cui al comma 6" della norma predetta) ed in considerazione della **ratio** della normativa citata, che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio hanno offerto ai dirigenti le seguenti **INDICAZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NEL CIVILE**:

a) invitare i magistrati a **disporre i rinvii delle udienze civili con provvedimenti telematici** e non cartacei ed a valutare l'**opportunità di rinviare le udienze a date successive al 31 luglio 2020** (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde **evitare ulteriori rinvii** nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria;

- b) promuovere per le **udienze civili che non possono essere differite** ai sensi dell'art. 83.3 del D.L. n. 18/2020 e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA];
- c) promuovere, altresì, lo svolgimento delle **udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell'art. 83 cit. (udienze a c.d. trattazione scritta)**;
- d) per le finalità di cui alle lettere b) e c), di **promuovere la stipula di protocolli** con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;
- e) prevedere che **anche le camere di consiglio**, quale logica prosecuzione delle udienze – anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi – **si svolgano da remoto**, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;
- f) invitare i soggetti chiamati ad emettere la **“dichiarazione di urgenza”**, in relazione ai procedimenti civili **“la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”** ex art. 83.3 lett. a) ultima parte a **valutare la gravità del pregiudizio** tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della **salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento**; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83.3, lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, **potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo**;
- g) invitare, comunque, i dirigenti, **nel rispetto delle esigenze sanitarie ed in considerazione delle limitate risorse disponibili per far fronte alle attività relative ai procedimenti non sospesi**, ad incentivare il **deposito in via telematica delle istanze** che le parti intendano formulare, ed altresì, la **trattazione in via telematica delle stesse** da parte dei magistrati;
- **** con riferimento alla misura di cui all'art. 83.7, lett. g) e, dunque, alla “previsione”**, rimessa ai dirigenti degli uffici, di procedere, a cura dei magistrati, al rinvio **“delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”** ha dato l'indicazione **“di assumere, comunque, i predetti provvedimenti principalmente valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.”**,

TANTO PREMESSO

acquisite le valutazioni dei magistrati dell'ufficio, dispone che il modello organizzativo del Tribunale di Torre Annunziata si articoli sulle seguenti direttrici, che contemperano sia il protocollo, condiviso dal Procuratore della Repubblica ma non dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (che ha espresso una valutazione negativa), sia le linee guida per l'ufficio:

SETTORE CIVILE

- EVIDENZIATO, sul piano metodologico, che le misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziali di competenza delle sezioni civili, vengono elaborate in considerazione della loro compatibilità con la presenza in ufficio del personale amministrativo, allo stato ancora incerte quanto alle modalità di impiego e di presenza, in attesa dell'evoluzione delle disposizioni derivate in materia di impiego del personale di cancelleria, che possono ipotizzare anche una rivisitazione e ridimensionamento in modo da renderle compatibili con l'esigenza di contrasto all'emergenza epidemiologica e salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione dei procedimenti (ciò che **verosimilmente richiederà un ampliamento dell'ambito di operatività della misura di cui all'art. 83.7, lett. g)** e la correlata tempestiva *"individuazione delle cause e dei procedimenti che necessitano di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit."*

- CONSIDERATO, nel merito, che **l'art. 83.7 d.l. cit.**, tra le misure da adottare per assicurare le finalità di cui al precedente comma 6, prevede in particolare:

lett. f) *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto"* con il programma Microsoft Teams;

lett. h) *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"* (c.d. udienza "cartolare");

lett. g) **il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020**, con esclusione dei procedimenti di cui al comma 3 del predetto articolo;

e che a tali misure deve aggiungersi, sia pure in via residuale, lo **svolgimento dell'udienza con le modalità previste dal codice di rito (c.d. udienza fisica)**.

- RITENUTO **in via generale che la trattazione da remoto**, tramite il programma Microsoft Teams, oltre a richiedere la necessaria collaborazione degli avvocati, i quali dovranno dotarsi di strumenti idonei alla trattazione da remoto, può essere riservata ad un numero contenuto di procedimenti, considerando che la trattazione di un singolo procedimento richiede, sia per la preparazione, che per l'effettivo svolgimento dell'udienza, un lasso di tempo incompatibile con il carico ordinario delle

udienze delle sezioni e risulta comunque non utilizzabile in tutte le ipotesi in cui sia prevista la presenza in udienza di soggetti diversi dai soli difensori e dalle parti, come ad esempio nell'ipotesi di espletamento della prova testimoniale o di audizione degli informatori nei procedimenti possessori e cautelari;

- **RITENUTO, per contro, che la trattazione scritta** (in deroga al principio di oralità della trattazione delle cause sancito dall'art. 180 c.p.c.), sebbene incompatibile con tutte le ipotesi in cui, ex lege o per ordine del giudice, sia necessario procedere all'audizione personale delle parti ovvero occorra raccogliere le dichiarazioni di terzi, **risulta in concreto la modalità di trattazione più semplice e di più immediata applicazione** (tenuto conto della ormai ampia e consolidata applicazione del processo civile telematico) e quella che più di ogni altra, nella presente fase emergenziale, **può costituire una "modalità ordinaria" di trattazione delle udienze** (con conseguente necessario adeguamento delle ordinarie norme processuali), **per la maggiore aderenza alla ratio del corpus normativo** in cui si inserisce, improntata alla **massima tutela sanitaria** (che il rito in oggetto, evidentemente, consente con pienezza), ma anche alla esigenza (di peso anche in termini di "politica giudiziaria") di **ripresa , quanto più piena e rapida possibile, della attività giudiziaria;**

CONSIDERATO, in particolare, anche alla luce della esperienza e della pratica giudiziaria, che ben poche sono le attività processuali che indefettibilmente devono essere svolte, nella tradizionale udienza codicistica, in presenza delle parti, e che per contro, nell'attuale situazione emergenziale, tale presenza nella maggior parte dei casi ben potrebbe essere solo virtuale (e, dunque, compatibile con la forma cartolare della trattazione), alla stregua di una valutazione di volta in volta riservata al giudice o rimessa alla volontà delle parti nel cui interesse è prevista la comparizione (e che ad essa ben potrebbero rinunciare), valutazione in ogni caso mai preclusiva della possibilità (laddove nel corso del procedimento emerga la necessità di sentire personalmente le parti) di rinviare la causa ad una successiva udienza con trattazione da remoto o, in via residuale, con modalità ordinaria;

VALUTATO altresì che l'opportunità della trattazione scritta risulta ancor più avvalorata dalle esigenze logistiche del Tribunale di Torre Annunziata che, in particolare per la torre civile, non risulta provvisto di adeguati spazi sia con riferimento alle dimensioni delle aule di udienza che delle aree antistanti, per cui ancor di più si manifesta l'esigenza di limitare al massimo l'afflusso degli utenti delle udienze, anche per le limitazioni imposte dalla relazione del medico responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nella sua "Relazione sulle misure per il contrasto del COVID-19 nella fase 2° dell'aprile 2020 (che si allega), che individua limiti all'afflusso nelle aule di udienza, particolarmente stringenti per quelle civili, di minore quadratura;

CONDIVISA da parte di tutti i magistrati delle sezioni civili la consapevolezza che la maggiore semplicità dell'udienza scritta consentirà la trattazione di un significativo numero di procedimenti (risultato non conseguibile, per le ragioni esposte, con la trattazione dell'udienza da remoto);

Tutto ciò premesso e considerato, si predispose il seguente modello organizzativo, unico per tutte e tre le sezioni civili e quella lavoro, riservando al dettaglio operativo successivamente indicato alcune modalità specificamente connesse alla tipologia degli affari trattati dalla prima e dalla terza sezione civile:

A) TRATTAZIONE DELLA CAUSA TRAMITE SCAMBIO E DEPOSITO IN VIA TELEMATICA DI NOTE SCRITTE CONTENENTI LE SOLE ISTANZE E CONCLUSIONI (“udienza cartolare”) ex art. 83.7 lett. h) del D.L. n. 18/2020.

Viene adottata come modalità preferenziale per la trattazione di ogni tipo di udienza, fatte salve le ipotesi successivamente indicate, sulla base del seguente protocollo operativo:

I) Con riferimento alla **prima udienza di trattazione nel processo ordinario di cognizione**, il giudice, **almeno 7 giorni prima** dell’udienza già fissata **potrà comunicare alle parti la sostituzione dell’udienza con la trattazione scritta e disporre il deposito di note scritte assegnando alle parti termine unico sino a tre giorni prima per il deposito in modalità congiunta ovvero, qualora ciò non sia possibile, disgiunta, salvo in tal caso rinvio dell’udienza in prosieguo e assegnazione di nuovo termine per il deposito di nuove note, con analoghe modalità**, ove necessario per garantire il contraddittorio su questioni eventualmente sollevate da una delle parti,

II) Se il convenuto/resistente si costituisce in giudizio telematicamente entro il giorno e l’ora dell’udienza e deposita contestualmente la nota di trattazione scritta o se vengono rilevate questioni d’ufficio ex art. 183 comma 4, c.p.c., il giudice disporrà un rinvio con termine per note oppure riserverà la decisione con termine per note;

Se il convenuto/resistente si costituisce in giudizio telematicamente entro il giorno e l’ora dell’udienza e non deposita contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice può rinviare la trattazione della causa con termine per note;

Se il convenuto non si costituisce entro il giorno originariamente fissato per l’udienza, il giudice ne dichiarerà la **contumacia**, congiuntamente ai provvedimenti necessari per l’ulteriore corso del giudizio;

III) **L’intervento del terzo** dovrà avvenire mediante comparsa depositata in via telematica; nel caso in cui una delle parti chieda l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il giudice, se ritenga di autorizzarla, fisserà il termine per la notifica al terzo e quello per la sua costituzione nonché i successivi termini a tutte le parti per note/conclusioni;

IV) Per le attività successive – **decisione sulle prove, precisazione delle conclusioni** - i termini per note/conclusioni saranno fissati direttamente dal giudice col provvedimento che chiude l’attività precedente;

V) Nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti (o subprocedimenti) sommari cautelari e camerali, il giudice adotterà il **provvedimento decorsi tre giorni dall’udienza fissata**;

VI) Nei processi (di primo grado e di appello) soggetti al rito del lavoro, terminata l'istruttoria o la trattazione, il giudice fisserà la **discussione finale comunicandolo sette giorni prima, assegnando alle parti un termine unico di 3 gg. per note congiunte sull'accordo delle parti (ovvero, qualora ciò non sia possibile, disgiunte).**

Decorsi tre giorni dall'udienza fissata il giudice **pronuncerà sentenza (dispositivo o sentenza con motivazione contestuale) depositandola in pct;**

VII) Per i **giudizi in corso**, il giudice **almeno 7 giorni prima** dell'udienza **dovrà** comunicare alle parti la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta **assegnando alle parti termine sino a tre giorni prima per il deposito in modalità congiunta ovvero, qualora ciò non sia possibile, disgiunta, salvo in tal caso rinvio dell'udienza in prosieguo e assegnazione di nuovo termine per il deposito di nuove note, con analoghe modalità**, ove necessario per garantire il contraddittorio su questioni eventualmente sollevate da una delle parti.

VIII) Salvo quanto previsto al punto VI, **negli altri casi la cancelleria scaricherà** il provvedimento di assegnazione termini sul Sicid indicando la successiva attività e, a deposito di note avvenuto, **indicando come termine da cui si trattiene la causa in riserva/decisione il terzo giorno successivo alla udienza fissata;**

IX) Qualora, disposta la trattazione scritta, **una o entrambe le parti non osservino i termini ordinatori** assegnati nel decreto, il giudice, **se richiesto, fissa nuova udienza** con trattazione scritta e assegna termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note ed eventualmente un ulteriore termine sino a tre giorni prima per repliche.

Il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito o al più tardi entro il termine ultimo del giorno dell'udienza, equivale alla non comparizione (ex artt. 181, 309, 348 c.p.c.);

X) Il giudice, con il decreto con cui dispone lo svolgimento con trattazione scritta delle udienze fissate per il giuramento del c.t.u. (anche per a.t.p.) o per l'assunzione di interrogatorio formale – giuramento, avrà cura di chiedere ai difensori l'espreso consenso alla trattazione scritta (per la sanatoria di cui all'art. 157, comma 3, c.p.c.) e di garantire comunque il contraddittorio delle parti sul quesito formulato al c.t.u.;

Per la prestazione del giuramento **qualora l'ausiliario sia un professionista abilitato al deposito in pct** (avvocati, commercialisti, professionisti iscritti all'albo dei c.t.u.) il giudice con il decreto con cui dispone la trattazione scritta dell'udienza ed il giuramento scritto del ctu, assegnerà all'ausiliario termine fino a tre giorni prima dell'udienza fissata per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione contenente la formula del giuramento con firma digitale; il giudice, con provvedimento emesso nei tempi e nei modi in precedenza indicati, preso atto del giuramento e delle note di parte, adotterà le eventuali statuizioni ulteriori;

Eventuali chiarimenti e integrazioni (in applicazione dell'art. 197 c.p.c.) potranno essere richiesti al c.t.u., su istanza di parte o d'ufficio, con provvedimento adottato sempre in via telematica;

Al di fuori delle ipotesi suindicate, il giudice valuterà in ogni caso l'opportunità per l'assunzione di interrogatorio formale-giuramento e comparizione del c.t.u. di fissare udienza da remoto o "udienza fisica", se del caso disponendo (in assenza di ragioni di urgenza) rinvio di ufficio del processo a data

successiva al 31 luglio 2020, laddove ravvisi la rilevanza nel caso concreto della osservanza dei principi di oralità e immediatezza nell'assunzione delle prove suindicate;

Analogamente provvederà a fissare udienza "fisica" per l'assunzione di prove testimoniali, rinviando d'ufficio il processo a data successiva al 31 luglio, salvo comprovate ragioni di urgenza.

A1) SPECIFICHE MODALITÀ OPERATIVE DELL'UDIENZA CARTOLARE

1) Se il fascicolo di parte non è interamente telematico, il giudice, con il decreto che dispone la trattazione scritta, può chiedere ai difensori delle parti di depositare, al più tardi in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in loro possesso precedentemente depositati solo in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

2) La cancelleria comunica alle parti costituite il decreto del giudice che dispone la trattazione scritta in luogo dell'udienza e inserisce nello storico del fascicolo l'annotazione "trattazione scritta";

3) Il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per l'udienza di riferimento. I difensori sono invitati ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto e a redigerle secondo criteri di sinteticità e chiarezza, anche in considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice.

4) Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "Note per la trattazione scritta"; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori.

5) Le note contengono, in caso di discussione scritta in luogo di quella orale (art. 281 *sexies* c.p.c., rito lavoro, cautelari e camerati, art. 702 *ter* c.p.c.), le deduzioni conclusionali. Le note scritte, per tali ipotesi, sono distinte dalle memorie che per prassi possono essere autorizzate dal giudice, o già sono state autorizzate da questi, con termine per il deposito prima della data di udienza di discussione.

Detto termine non sostituisce quelli, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note, infatti, tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.

6) Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino ad un richiamo dei semplici scritti difensivi già depositati.

7) Poiché lo scambio di note scritte è alternativo allo svolgimento dell'udienza, si potrà: a) mantenere le data di udienza già fissata; b) stabilire una nuova data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*.

8) il giudice verifica l'avvenuto deposito telematico del provvedimento che dispone la trattazione scritta e la comunicazione dello stesso alle parti costituite.

Il giudice redige il verbale, decorsi tre giorni dall'udienza fissata (al fine di garantire i tempi di lavorazione necessari per la cancelleria), in cui prende atto della mancata comparizione ovvero della comparizione mediante il deposito delle note scritte ed emette contestualmente il provvedimento o si riserva.

In ogni caso il verbale e il provvedimento emesso fuori udienza devono essere comunicati a tutte le parti, a cura del cancelliere.

In ipotesi di composizione collegiale del giudice, le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze – anche ove non immediatamente successive alle stesse – si svolgeranno da remoto mediante l'utilizzazione dell'applicativo "Microsoft Teams" ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio;

9) il giudice, in ogni caso, individuerà per ogni singola udienza i procedimenti da rinviare ad altra data tenendo conto dell'anno di iscrizione a ruolo, della materia da trattare e della natura del procedimento, di altre circostanze.

Il giudice disporrà allo stesso modo nell'ipotesi in cui i difensori presentino un'istanza congiunta di rinvio della causa;

10) per i magistrati onorari, lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta verrà attestato dal dirigente della Cancelleria (ai fini dell'indennità) sulla base delle risultanze dei registri informatici.

B) TRATTAZIONE DELLE CAUSE MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (“udienza da remoto”) ex art. 83.7 lett. f) del D.L. n. 18/2020

Come anticipato, tale modalità di trattazione della causa viene proposta in via subordinata rispetto alla modalità “ordinaria” preferibilmente individuata nell'udienza cartolare, ovviamente nei limiti della compatibilità in concreto della suddetta modalità con i procedimenti per i quali è prevista ma non risulta necessaria la partecipazione delle parti o rispetto ai quali le parti rinuncino alla loro partecipazione, pur prevista, in ogni caso facendo salva la possibilità che il giudice fissi successiva udienza da remoto laddove ritenga di dover procedere all'audizione delle parti o all'assunzione con tale modalità di interrogatorio formale o giuramento oppure alla nomina di c.t.u.

La trattazione da remoto è quindi proposta nelle ipotesi, di seguito elencate, in cui occorre la partecipazione delle parti:

a) Udienza presidenziale per separazione consensuale: se il giudice ritenga necessario, anche dopo aver disposto la trattazione scritta, procedere all'audizione dei coniugi o se le parti ne facciano espressa richiesta (salvo quanto previsto *infra sub* capo C);

b) Udienza presidenziale per separazione giudiziale e divorzio contenzioso: se le parti, a tanto invitate dal decreto del giudice, dichiarano di non voler rinunciare alla comparizione o se il giudice ritenga necessario, anche dopo aver disposto la trattazione scritta, procedere all'audizione dei coniugi (salvo quanto previsto *infra sub* capo C);

c) Prima udienza in procedimenti Camerali Collegiali ex art. 737 c.p.c. (art. 710 c.p.c., 9 l.div. ecc.): se il giudice ritenga necessaria l'audizione delle parti e/o se le parti dichiarano di non voler rinunciare alla comparizione (salvo quanto previsto *infra sub* capo C);

d) Udienze di assunzione dell'interrogatorio formale, del giuramento o nomina c.t.u.: se il giudice non ritiene di procedere con la trattazione scritta (né ritiene necessario procedere con udienza fisica) o se le parti non consentano che si proceda con tale modalità;

e) Udienza di comparizione nei subprocedimenti in corso di causa:

- 1) ex art. 709 cpc di modifica dell'ordinanza presidenziale;
- 2) ex art. 156 cc (ordine al terzo di pagamento diretto);
- 3) ex art. 709 ter II comma c.p.c. (sanzioni per inadempimento);

qualora il giudice ritenga necessario disporre l'audizione personale delle parti;

f) Udienze nei procedimenti cautelari e possessori: se il giudice riterrà necessario sentire le parti;

g) A.t.p.: se le parti non prestano il consenso alla trattazione scritta.

B1) SPECIFICHE MODALITA' OPERATIVE DELL'UDIENZA CON COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO DA REMOTO.

INVITO E CONVOCAZIONE

I- Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 15 giorni prima salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso;

II - Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;

III - I procuratori delle parti, entro tre giorni dalla comunicazione del decreto del giudice, depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato;

IV - Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati;

V - La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

VI - Sarà opportuno che l'avvocato, prima della udienza, abbia già scaricato l'applicazione Teams Microsoft e che il giorno dell'udienza si mantenga collegato, insieme alla parte, a Teams già un'ora prima dell'orario fissato in modo da partecipare alla riunione secondo le modalità stabilite nel decreto del giudice. Il PC dell'avvocato dovrà, inoltre, essere dotato di webcam e microfono. Il giorno dell'udienza si verrà, quindi, ammessi alla "stanza di attesa" da cui il magistrato, all'ora dell'udienza, ammetterà le parti alla video chiamata.

VII - Nel verbale di udienza il Giudice:

- dà atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento. Dispone l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza;

- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14.2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

VIII - il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

IX - ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

X - la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi (come "Note di udienza", applicazione web per la redazione delle deduzioni difensive degli avvocati, avente il seguente indirizzo: <https://note.dirittopratico.it/Guida>);

XI - in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

XII - al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

XIII - il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

XIV - se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento, sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori, delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di

essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);

XV - per ragioni organizzative ed amministrative per la trattazione da remoto va fissata preferibilmente un'apposita data di udienza nel corso della quale devono essere trattati non più di 5/6 procedimenti, in orari adeguatamente distanziati;

C) TRATTAZIONE TRADIZIONALE DELL'UDIENZA ("udienza fisica")

Il D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/20 (al pari del precedente D.L. n. 11/2020, fa riferimento alla trattazione ordinaria dell'udienza come disciplinata dal codice di rito (artt. 180 ss c.p.c), solo all'art. 83.7 lett. e) D.L. n. 18/2020, in cui prevede la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche.

La ratio della normativa emergenziale vigente, di tutela della salute collettiva attraverso l'adozione di misure di contenimento del contagio, induce tuttavia a ritenere l'udienza tradizionale modalità necessariamente residuale di trattazione dei procedimenti, da svolgersi adottando tutte le misure di protezione necessarie ad evitare contatti ravvicinati tra le persone e comunque idonee a garantire la tutela della salute di tutti i soggetti interessati.

La fissazione di udienza tradizionale sarà dunque possibile:

a) per specifiche attività processuali quali: giuramento c.t.u. e altri ausiliari, qualora non venga consentita la trattazione scritta; escussione di testi e informatori, salvo ricorso alla prova scritta; assunzione di interrogatorio formale e giuramento qualora non ritenuto adeguato lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta e risulti impossibile lo svolgimento da remoto; procedimenti di apertura di amministrazioni di sostegno, se non sia possibile attuare la trattazione scritta, sempre che si ravvisi la necessità di una trattazione prioritaria;

b) per l'Udienza presidenziale di separazione giudiziale e divorzio contenzioso e per l'Udienza nei procedimenti camerale collegiali ex art. 737 c.p.c. quando occorre procedere all'ascolto dei figli o di informatori;

c) per l'Udienza presidenziale di separazione consensuale, di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso e per le udienze nei procedimenti camerale collegiali ex art. 737 c.p.c. quando il giudice, pur dopo aver disposto (ove previsto con il consenso delle parti) la trattazione scritta, ritenga necessario, anche su espressa richiesta delle parti, procedere all'audizione dei coniugi o quando le parti non hanno inteso rinunciare all'audizione dei coniugi, e non risulti possibile o adeguata la trattazione da remoto;

d) per le materie codificate dall'art. 83.3 del D.L. n. 18/2020, (conv. in L. 27/20) ove ricorrano ragioni di urgenza inerenti a diritti fondamentali dalla parte allegata e poste a fondamento di apposita richiesta di trattazione urgente, se il giudice ritiene comunque sussistente il comprovato pericolo che il ritardo nella trattazione della causa possa arrecare grave pregiudizio alle parti e non vi sia il tempo o la possibilità di disporre la trattazione scritta o da remoto;

c) ogni qual volta vi sia specifica richiesta da parte di tutti i procuratori costituiti che evidenzino l'assoluta e indifferibile necessità della presenza delle parti o di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal PM: in tal caso la richiesta dovrà essere operata unitamente al ricorso (ovvero formulata con apposita istanza in forma congiunta nell'ipotesi di procedimento pendente), motivando le ragioni dell'urgenza e dell'assoluta necessità di garantire la presenza fisica. Il giudice designato, previa valutazione dei presupposti e conseguente autorizzazione allo svolgimento dell'udienza fisica da parte del Presidente del Tribunale, provvederà entro 10 giorni dal deposito dell'istanza.

C1) SPECIFICHE MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA FISICA

1) Il provvedimento che dispone l'udienza tradizionale, con l'indicazione dell'orario di trattazione, dovrà essere comunicato, a mezzo della cancelleria, al Presidente del Tribunale e a quello della sezione, per l'adozione di eventuali misure di tutela della salute: le parti saranno autorizzate ad accedere solo all'ora dell'udienza (e non prima o dopo) e dovranno seguire un percorso obbligato sino all'aula di udienza, o in altro locale idoneo, per ampiezza e possibilità di aerazione, al rispetto delle regole di distanziamento in presenza;

2.- Qualora vengano fissate nello stesso giorno più udienze saranno rispettate specifiche fasce orarie (una ogni 45 minuti)

3.- L'udienza, in ogni caso, dovrà essere tenuta con l'osservanza di tutte le prescrizioni impartite al fine di tutela della salute e di prevenzione del contagio, eventualmente anche in giorni e orari diversi da quelli tabellari, sulla base delle disposizioni generali previste nella "Relazione sulle misure per il contrasto del COVID-19 nella fase 2° predisposta nel mese di aprile 2020 dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

PROCEDIMENTI E UDIENZE DA RINVIARE D'UFFICIO A DATA SUCCESSIVA AL 31.7.2020, OVVERO A DATA SUCCESSIVA AL 30.9.2020, COMPATIBILMENTE CON LA DATA DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL PROCEDIMENTO E CON LE ESIGENZE DI RUOLO DEL SINGOLO GIUDICE

a) procedimenti fissati in udienze successive alla sospensione dei termini processuali – di cui all'art. 83 d.l. 18/2020 come modificato dal d.l. n. 32/2020 - che non consentono il rispetto dei termini previsti nelle presenti linee guida.

b) Udienze di prima comparizione nei procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, nonché le prime udienze di procedimenti a cognizione sommaria per i quali i termini per le costituzioni in giudizio sono ricaduti nel periodo di sospensione di cui all'art. 83.2 D.L. n. 18/2020, come modificato dal d.l. n. 32/2020;

c) udienze destinate all'ammissione di mezzi di prova ex art. 183.6 c.p.c. in cui i termini siano stati sospesi di diritto e non siano ancora decorsi alla data dell'udienza fissata, fatta salva espressa richiesta di trattazione formulata congiuntamente da tutte le parti;

d) udienze destinate all'espletamento di attività istruttorie (fatta eccezione per il conferimento di incarico al CTU, per cui vedi *supra*), salvo che le parti di comune accordo non rivolgano istanza di prova testimoniale scritta (con esclusione dell'interrogatorio formale);

e) udienze relative ai procedimenti cautelari, anche in fase di reclamo, che non possono essere trattati con le modalità dell'udienza cartolare, con le modalità dell'udienza da remoto o con udienza fisica.

- La specificità delle attribuzioni di alcune sezioni impongono indicazioni operative di dettaglio intese a meglio specificare le modalità processuali adottate per alcune tematiche specialistiche, rinviando per ai protocolli riportati in precedenza con riferimento alle modalità di trattazione delle udienze (cartolare, da remoto o fisica).

MODALITA' SPECIFICHE PREVISTE PER LA PRIMA SEZIONE CIVILE:

SEPARAZIONI E DIVORZI E PROCEDIMENTI CAMERALI COLLEGIALI

- Con riferimento all'udienza presidenziale per separazione consensuale e alle udienze camerali collegiali per divorzi congiunti, il Presidente delegato o il presidente del collegio con decreto comunicato **almeno 7 giorni prima** dell'udienza già fissata disporrà la trattazione scritta assegnando **alle parti termine fino a cinque giorni prima** per il deposito di dichiarazione: *di riportarsi al ricorso; *per le sole separazioni consensuali di non avere interesse alla conciliazione; *di ribadire la volontà di separarsi o di divorziare alle condizioni del ricorso, che per le sole separazioni saranno nuovamente trascritte;

con il medesimo decreto il presidente del collegio assegnerà al PM termine fino a tre giorni prima per il deposito di nota contenente le sue conclusioni;

in caso di modifica dei patti riportati nel ricorso, in entrambi i procedimenti la dichiarazione sarà depositata telematicamente in pdf nativo con sottoscrizione delle parti autenticata dai difensori;

il provvedimento del Presidente o del collegio sarà adottato fuori udienza con termine decorrente dal giorno dell'udienza;

resta ferma ovviamente l'imprescindibile valutazione da parte del giudice della conformità dell'accordo all'interesse dei figli minori, con la conseguente possibilità di fissare altra udienza per l'eventuale modifica o integrazione dello stesso o di disporre la comparizione delle parti;

- Con riferimento alla prima udienza di comparizione nei procedimenti camerali collegiali introdotti con istanza congiunta o con conclusioni congiunte (es. revisione o modifica delle condizioni della separazione o del divorzio ex artt. 710 c.p.c. e 9, co.1, l. 898/1970; ricorsi ex art. 337 bis e ss. per disciplina affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio; pensione di reversibilità ex art. 9 l.div.; attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 262

c.c.) o **caratterizzati essenzialmente da produzione probatoria documentale** (es. ordine di pagamento diretto e sequestro ex art. 156 c.c.; sequestro ex art. 8 ult. co. l. div., pensione di reversibilità e assegno periodico a carico dell'eredità ex artt. 9, comma 2 e ss. e 9 bis l.div; indennità di fine rapporto ex art. 12 bis l. 898/1970; art. 95 d.p.r. 396/2000;) il giudice, con decreto comunicato almeno 7 giorni prima dell'udienza già fissata, dispone la trattazione scritta e assegna ai difensori termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte ed al P.M. (ove sia prevista la partecipazione) termine fino a tre giorni prima per il deposito telematico di nota contenente le sue conclusioni.

Se il resistente si costituisce il giorno dell'udienza il giudice disporrà un rinvio con termine per note oppure si riserverà la decisione con termine per note.

Per l'ipotesi di cui all'art. 262 c.c., se il ricorso è stato proposto dalle parti personalmente, il giudice dovrà inoltrare ai ricorrenti, 7 giorni prima, invito alla trattazione scritta (da inviare eventualmente all'indirizzo pec o mail ordinaria indicata nel ricorso o fornita dalle parti mediante comunicazione anche telefonica) che potranno richiedere personalmente mediante mail da indirizzare, almeno tre giorni prima della udienza, alla cancelleria della VG con allegazione di copia della carta di identità e documentazione a corredo, in cui basterà chiedere l'accoglimento del ricorso;

- **Udienza presidenziale per separazioni giudiziali e divorzi contenziosi e prima udienza in procedimenti camerali collegiali ex art. 737 c.p.c. non introdotti congiuntamente né caratterizzati essenzialmente da produzione probatoria documentale** (es. ricorsi per modifica ex artt. 710 c.p.c., 9 l. div; 337 bis e ss. in materia di figli naturali; ricorsi ex art. 709 ter comma 2, c.p.c.; riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 250 c.c; ecc.): il giudice, 15 giorni prima dell'udienza già fissata, **invita le parti a dichiarare**, entro tre giorni, con nota:

- 1) se occorre assegnare termine per la rinotifica: il giudice, con decreto, fissa nuova udienza assegnando il termine per la instaurazione del contraddittorio;
- 2) se le parti hanno bisogno di un rinvio per tentare il bonario componimento: il giudice con decreto dispone il rinvio dell'udienza;
- 3) se le parti sono advenute ad un accordo: il giudice, con decreto da comunicare alle parti e al P.M. almeno 10 giorni prima dell'udienza già fissata, dispone la trattazione scritta, assegnando alle parti termine fino a cinque giorni prima per depositare telematicamente in pdf nativo l'accordo raggiunto munito di sottoscrizione delle parti autenticata dai difensori ed al P.M. termine fino a tre giorni prima per far pervenire deduzioni di udienza e/o determinazioni conclusive mediante consolle del PM o mediante PEC comunicata alla cancelleria del settore famiglia e volontaria giurisdizione; l'accordo raggiunto sarà recepito nel provvedimento conclusivo previa verifica da parte del giudice;
- 4) se le parti non hanno interesse a comparire personalmente: il giudice, con decreto da comunicare alle parti e al PM almeno 10 giorni prima, dispone la trattazione scritta, confermando la data di udienza già fissata o disponendo il rinvio ad altra udienza per carico di ruolo o esigenze del giudizio, assegnando alle parti termini sfalsati o termine unico, con

scadenza cinque giorni prima della fissata udienza, per il deposito di note di trattazione ed al PM termine fino a tre giorni prima per far pervenire deduzioni di udienza e/o determinazioni conclusive mediante consolle del PM o mediante PEC comunicata alla cancelleria del settore famiglia e volontaria giurisdizione;

5) se le parti hanno interesse a comparire personalmente.

- se il resistente si costituisce nel giorno di udienza o, comunque, dopo il deposito delle note da parte del ricorrente che ha scelto la trattazione scritta, il giudice disporrà un rinvio con termine per note oppure riserverà la decisione con termine per note;
- se le parti processuali addivengono ad un accordo il giorno dell'udienza o comunque dopo il deposito delle note, il giudice con decreto per consentire il deposito di tale accordo con le modalità di cui al capo 3) fisserà altra udienza o si riserverà la decisione assegnando termine alle parti per provvedersi ed al PM per le sue determinazioni conclusive.

UDIENZE NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI – RECLAMI;

Il giudice assegnerà, nel decreto di fissazione dell'udienza cartolare di comparizione, termine per la costituzione del resistente (sino a 7 giorni prima) e termini sfalsati (5 e 3 giorni) per il ricorrente e per il resistente per il deposito di note di trattazione.

All'esito il giudice definirà il procedimento o, se necessario sentire le parti, disporrà la prosecuzione con udienza da remoto o, se necessario sentire informatori, disporrà il prosieguo con "udienza fisica", salvo che le parti si avvalgano, anche su invito, della testimonianza scritta di cui all'art. 257 bis c.p.c.;

Per le ipotesi di trattazione con udienza "fisica" si rinvia *supra* alla previsione generale di cui alla lettera C)

ATTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE

1) Procedimenti di interdizione, inabilitazione ed apertura di amministrazione di sostegno:

in considerazione della particolare fragilità dei soggetti da sottoporsi a misure di protezione e della inopportunità - o impossibilità - di procedere all'audizione degli stessi in tribunale o a domicilio, considerati i rischi evidenti per la salute, il giudice - previa rappresentazione di condizioni di urgenza qualificata - provvederà alla nomina del tutore/curatore/ads provvisorio (o del tutore o curatore provvisorio), disponendo che il giuramento avvenga in forma scritta, mediante deposito di atto di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, salva ratifica ad una successiva udienza da fissarsi nel medesimo decreto.

In tali casi il giudice provvederà sulla scorta della documentazione medica allegata, salva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni documentali o chiarimenti.

A tal fine, i casi di urgenza legittimanti l'adozione del provvedimento di nomina provvisoria, considerata la procedura seguita, saranno limitati ad interventi sanitari aventi carattere di improcrastinabilità o ad altre ragioni di urgenza ed indifferibilità, con esclusione delle ragioni di carattere meramente economico.

- 2) **Procedimenti di sostituzione di tutore e protutore o amministratore di sostegno:**
il giudice potrà provvedere previo deposito di una relazione scritta relativa allo stato patrimoniale, alle condizioni di vita ed ai rapporti con il beneficiario (o interdetto ed inabilitato) e previa manifestazione di disponibilità del richiedente.
- 3) **Procedimenti di interruzione volontaria di gravidanza, parimenti, potranno essere trattati** in forma scritta, con allegazione di idonea documentazione del consultorio, in ordine alle condizioni della richiedente, e deposito di una dichiarazione sottoscritta dalla minore, laddove il GT non ravvisi la necessità di procedere all'audizione della minore con udienza fisica.
- 4) **Le istanze di rilascio del passaporto verranno trattate in forma scritta solo in caso di deduzione di gravi** ragioni di indifferibilità ed urgenza, da valutarsi ad opera del giudice anche alla luce delle restrizioni attualmente vigenti per i viaggi all'estero.
- 5) **Tutti gli altri procedimenti di competenza del giudice tutelare, non rivestendo normalmente carattere di urgenza, non verranno trattati, salva la deduzione, con apposita istanza,** di comprovate e motivate ragioni di urgenza.

Gli **atti di competenza del Giudice Tutelare** (nomina, sostituzione tutore, giuramento, rendiconto ecc.) saranno svolti:

- **SENZA CONVOCAZIONI DELLE PARTI** se allo stato degli atti il Giudice può svolgere le valutazioni decisorie; si precisa che secondo modalità già in corso tutore, curatore ed ads fanno pervenire alla cancelleria di settore via mail o con pec atto di giuramento e rendiconto con allegata fotocopia del proprio documenti di identità e dichiarazione ex art. 46 l. 445/2000;
- **CON MODALITA' TELEMATICA:** il giudice con decreto comunicherà almeno quindici giorni prima la trattazione scritta dell'udienza già fissata o da fissare assegnando alle parti o alla parte, se contumaciale, termine fino a dieci gg prima per il deposito telematico di note in cui indicherà di riportarsi agli atti in modo che dette note saranno acquisite nel verbale telematico della udienza con possibilità per il ricorrente di depositare note scritte fino a tre giorni prima dell'udienza in replica alle deduzioni del resistente.
- Se il resistente si costituisce il giorno dell'udienza il giudice disporrà un rinvio con termine per note oppure riserverà la decisione con termine per note.

Per l'esame dell'interdicendo, amministrando e inabilitando è consigliabile la valutazione di documentazione medica che dovrà essere prodotta dalla parte interessata.

Quando il giudice non ritenga sufficiente la documentazione medica e la eventuale relazione dei SS in atti si procederà in modo tradizionale compatibilmente alle esigenze delle emergenze epidemiologiche e nel rispetto del carico di ruolo del magistrato per consentire trattazione a rigoroso orario fisso senza implicare attese.

Ove il tutore, curatore e ADS sia un avvocato, potrà farsi luogo all'udienza documentale con invio a mezzo PEC del verbale di giuramento e immissione in possesso dell'ufficio.

- **CON MODALITA' TRADIZIONALE (udienza fisica):** in prevalenza i procedimenti di apertura di AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO da effettuarsi innanzi al Giudice Tutelare

ad orari rigorosamente prestabiliti: in ogni caso è privilegiata la soluzione processuale di tipo telematico/scritto se compatibile e se richiesto dalla parte interessata, ad esempio previo supporto probatorio di documentazione medica.

Le ulteriori istanze di autorizzazione, saranno decise, come sempre, in forma scritta, previa eventuale integrazione documentale, ove ritenuta necessaria.

Laddove la parte non sia assistita da un procuratore costituito, dette integrazioni potranno avvenire anche a mezzo e-mail privata della parte, cui verrà allegata anche copia del documento di identità ai fini della identificazione del dichiarante.

MODALITA' SPECIFICHE PREVISTE PER LA SECONDA SEZIONE CIVILE:

Ci si riporta alle regole generali indicate ai capi A), B) e C) (per quanto concerne l'ipotesi residuale di trattazione con udienza fisica)

MODALITA' SPECIFICHE PREVISTE PER LA TERZA SEZIONE CIVILE:

Si riportano di segue partitamente le modalità organizzative relative a ciascuna ipotesi tematica per il settore A (fallimentare e societario) e B (esecuzione immobiliari e mobiliari).

GRUPPO A

Attesa la diversità delle materie trattate dal gruppo A della terza sezione civile e la pluralità di riti processuali applicati dalle stesse si rende necessaria una diversificazione dei moduli organizzativi.

SEZIONE FALLIMENTARE

Udienze prefallimentari

Poiché il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (come modificato dal d.l. n. 28/2020), ha disposto all'art. 10.1 l'improcedibilità dei **ricorsi di fallimento presentati tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020**, salvi i casi di cui al comma 2, si è dell'avviso di dover provvedere alla declaratoria d'improcedibilità ex lege dei ricorsi presentati nel predetto arco temporale, senza fissare alcuna udienza, apparendo superfluo oltre che contrario alla ratio di detta disposizione, fissare l'udienza ex art. 15 L.F. , che comporterebbe una serie di atti ed attività connesse (notifiche, eventuale costituzione del debitore, comunicazioni di Cancelleria) al solo fine di adottare, previa instaurazione del contraddittorio, il provvedimento di improcedibilità imposto dalla suddetta norma.

Per quanto attiene la trattazione delle udienze prefallimentari riferite:

- alle richieste di fallimento presentate tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020 "procedibili" laddove *"la richiesta sia presentata dal pubblico ministero e nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"* ,
- ai ricorsi depositati in data successiva al 31 luglio 2020 (qualora permanga la necessità di adottare misure emergenziali) si prevede, in ragione delle peculiarità procedurali, la trattazione con modalità mista, come di seguito specificato:

Il decreto di fissazione della udienza conterrà:

- l'indicazione dello svolgimento con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che prevede "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" con assegnazione ai difensori delle parti il termine fino al giorno dell'udienza entro le ore 11:00, per il deposito di "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", invitandoli a riportarsi ove possibile ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato, con la precisazione che il mancato deposito di note scritte nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione in udienza

-assegnerà al debitore termine fino alle ore 11:00 del giorno dell'udienza per il deposito di "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", invitandolo a riportarsi ove possibile ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato, con l'avviso che il mancato deposito di note scritte nel termine assegnato sarà valutato come mancata comparizione in udienza;

- qualora il debitore intenda avvalersi del diritto di essere sentito personalmente/in persona del rappresentante legale p.t. dal giudice, entro lo stesso termine (ossia entro le ore 11 del giorno dell'udienza), dovrà presentare un'apposita istanza da inviare con pec o mail ordinaria o fax alla cancelleria fallimentare all'indirizzo sez3.civile.tribunale.torreaunziata@giustiziacert.it o al numero 0818573668, con onere della cancelleria di inserirla nel fascicolo telematico, oppure, ove il debitore non disponga di una mail, con istanza cartacea da depositare presso la cancelleria fallimentare del presente Tribunale; a fronte di tale eventuale istanza del debitore, verrà fissata un'ulteriore udienza, che nel primo caso (istanza via mail) si svolgerà mediante collegamento da remoto nelle forme di cui all'art. 83.7 lett. f, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, con l'avviso che il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione; mentre nel secondo caso (istanza cartacea) l'udienza si terrà mediante comparizione personale in un'aula d'udienza, nella quale dovranno essere rispettate le misure di distanziamento prescritte dal Capo dell'Ufficio.

Udienze di rendiconto ex art. 116 l.f.

Viene privilegiato il contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 83.7 lett.h) del D.L. n. 18/2020. A tal fine il curatore inserirà nella comunicazione ex art. 116.3 l.fall. l'avviso che l'udienza sarà celebrata secondo le seguenti modalità e che:

a) il legale rappresentante dalla società fallita o il fallito (a mezzo PEC o mail e, ove possibile, oppure mediante lettera racc. a.r.) ed i creditori, possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni al conto di gestione fino a cinque giorni prima dell'udienza, con le modalità di cui all'art. 93.2 legge fall.;

b) entro lo stesso termine i creditori o il fallito o il legale rappresentante della società fallita, potranno dichiarare di rinunciare a partecipare alla udienza o, qualora intendendo parteciparvi personalmente,

dovranno farne richiesta via PEC o mail o fax al curatore, con apposita istanza o unitamente alle eventuali osservazioni.

In ogni caso, il curatore avrà cura di rendere noto al g.d., segnalandolo nel rendiconto predisposto, se il fallito, sia o meno munito di indirizzo pec o mail o fax ovvero irreperibile in considerazione degli esiti delle pregresse comunicazioni e/ notificazioni.

Il Curatore, entro le ore 11:00 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza, dovrà depositare nel fascicolo telematico una nota contenente:

- la prova delle comunicazioni ai creditori ed al fallito del decreto di fissazione dell'udienza, contenente l'avviso di cui al punto a);
- l'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute e le sue controdeduzioni sul punto;
- le eventuali richieste di partecipazione all'udienza pervenute ovvero l'attestazione di non aver ricevuto osservazione, né richieste di partecipazione.

Nel caso in cui non siano state presentate istanze di partecipazione all'udienza, il g.d. provvederà con decreto fuori udienza ai sensi dell'art. 83.7 lett. h) del D.L. n. 18/2020 e ciò sia nel caso di presentazione di osservazioni al rendiconto che in loro assenza.

Qualora, invece, siano pervenute richieste di partecipazione all'udienza ovvero, se il curatore debba fornire chiarimenti sulle osservazioni eventualmente presentate, il g.d. valuterà se trattare l'udienza da remoto (mediante l'applicativo Teams).

Il g.d. provvederà a tal fine con decreto fuori udienza e qualora ritenga di dover trattare l'udienza da remoto, la fisserà secondo le modalità di cui all'art. 83.7 lett. f), disponendo che il curatore comunichi le modalità tecniche di collegamento a tutti i creditori ed al fallito.

Nel caso in cui la parte che ha chiesto di partecipare all'udienza non partecipi alla stessa, si considererà come non comparsa, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto.

Udienza di verifica del passivo

Viene privilegiato il contraddittorio cartolare e quindi l'udienza prevede la partecipazione dei difensori dei creditori o dei titolari di diritti su beni e del curatore con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83.7 lett. h) del d.l. n. 18/2020 (cd. udienza cartolare), modalità compatibile con il disposto dall'art. 95.3 l.fall. secondo cui *“all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda”*.

A tal fine dieci giorni prima della celebrazione dell'udienza i difensori saranno avvisati dal curatore delle nuove modalità di trattazione dell'udienza.

Nel caso in cui uno o più creditori o terzi titolari di diritti sui beni o il debitore (fallito) chiedano, anche il giorno dell'udienza, di partecipare personalmente o, il fallito, di essere sentito, tale circostanza sarà prontamente comunicata dalla cancelleria o dal curatore al giudice, il quale adotterà i provvedimenti opportuni per assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

In tal caso il g.d. anche ai sensi dell'art. 95.3, l.fall. secondo cui: *“in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi”* provvederà alla eventuale trattazione mediante collegamento da remoto.

Qualora per le udienze di verifica già fissate non sia possibile, a causa della sospensione dei termini, il rispetto dei termini previsti dalla legge (artt. 93 e 95 l. fall.), il giudice delegato provvederà agli opportuni rinvii dell'udienza, con riassegnazione dei termini di legge.

Udienza cartolare ai sensi dell'art. 83.7 lett. h) D.L. n. 18/2020

L'udienza cartolare mediante scambio di note scritte sarà disposta, salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

1. procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti ex art.162, 173, 179 e 180 l.fall.;
2. procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
3. opposizioni di cui agli articoli 182 bis, 182 quinquies o 182 septies e 185 l.fall.;
4. concordato fallimentare;
5. opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l. fall., salvo gli incumbenti istruttori, per i quali verrà disposto il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020.
6. procedimento di cui all'art. 37 l.fall. (revoca del Curatore)
7. reclami ex art. 116, comma 4 l.fall.;
8. procedimenti ex art. 143 l.f. (esdebitazione);
9. udienze ex art. 10 e 12 bis l. n. 3/2012 (procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento: Piani del consumatore, accordi di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio);
10. Impugnazioni ex art. 98 l. all.: anche questa ipotesi si avrà svolgimento di udienza cartolare, salvo gli incumbenti istruttori, per i quali verrà disposto il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020.
11. Reclami contro ordinanze rese in materia di sovraindebitamento ex l. n. 3/2012/ reclami al giudice delegato contro gli atti del curatore o del comitato dei creditori ex art. 36 l. fall./reclami al Collegio ex art. 26 e ex art. 36.2 l.fall./ udienza collegiale in caso di contestazioni al rendiconto di gestione: in tutti questi casi lo svolgimento delle udienze avverrà ai sensi dell'art. 83.7 lett. h) d.l. 18/2020 (cd. udienza figurata). I difensori delle parti dovranno depositare note autorizzate (di lunghezza contenuta) almeno cinque giorni prima dell'udienza.

I difensori potranno poi replicare alle note delle controparti entro il giorno prima dell'udienza sempre nel rispetto degli indicati limiti di lunghezza. In caso di mancato invio delle note, la parte verrà considerata assente.

Sul punto, si evidenzia che il contraddittorio con l'ufficio del PM, ove previsto, potrà essere garantito con l'invio degli atti tramite pec o e-mail da parte della cancelleria alla segreteria del PM titolare del fascicolo

Udienza mediante collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 83.7 lett. f) D.L. n. 18/2020

E' prevista per le udienze che seguono:

Concordati preventivi: adunanza dei creditori nei concordati preventivi ex art. 175 l.fall.

udienza ex art. 173 l.fall.

udienze ex art. 163 bis l.fall.;

udienza di omologazione in caso di raggiungimento della maggioranza (anche in caso di opposizioni) si disporrà il rinvio ad una data successiva al 31 luglio 2020 in considerazione dell'elevato numero di partecipanti e della complessità del procedimento;

Viene assicurata la trattazione (entro il 30.6.2020) esclusivamente in presenza di comprovate ragioni d'urgenza, che i commissari o i difensori dovranno indicare in apposita e motivata istanza, da depositare esclusivamente in via telematica.

Nel caso in cui le suddette udienze debbano essere trattate mediante collegamento da remoto, qualora le parti intendano partecipare, dovranno presentare apposita comunicazione al commissario entro il giorno prima dell'udienza, comunicando la volontà di partecipare all'udienza e trasmettendo la documentazione necessaria all'identificazione personale, nonché l'eventuale delega o mandato speciale.

In tal caso il giudice invierà il link per la partecipazione all'udienza a coloro che ne hanno fatto richiesta, solo previa comunicazione dei nominativi da parte del commissario

Udienze di contenzioso ordinario e cautelari:

Si rinvia alla uniforme disciplina della trattazione cartolare comune alle altre sezioni e riportata integralmente per la prima sezione a pag. 16.

GRUPPO B

ESECUZIONE IMMOBILIARE E MOBILIARE

Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

L'udienza di ammissione o prima udienza avverrà in forma cartolare ai sensi dell'art. 83.7 lett.h), previa comunicazione da parte del G.E. di conferma del giorno di udienza e della modalità di trattazione, con previsione di un termine (fino a cinque giorni prima dell'udienza) per il deposito di note scritte nel fascicolo telematico.

Udienza di verifica:

- se l'esecutato provvede regolarmente agli adempimenti prescritti nell'ordinanza e se agli atti risulta il saldo aggiornato del conto/libretto: si procede all'assegnazione delle somme ed al rinvio a sei mesi per la successiva verifica;
- se l'esecutato non paga e documenta la propria impossibilità, viene operato rinvio a sei mesi con possibilità per il creditore di chiedere l'assegnazione delle somme per le quali risulta effettuato il versamento.

Anche le suddette udienze di verifica, verranno trattate previa comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto del GE di conferma del giorno di udienza e della modalità di trattazione ai sensi della lettera h) (**deposito telematico di note scritte**). In particolare il decreto conterrà il termine (fino a cinque giorni prima dell'udienza) per il deposito delle note di udienza nel fascicolo telematico.

Udienza ex art. 569 c.p.c.

Sia la lettera f) che la lettera h) dell'art 83 comma 7 del d.l. n. 18/2020 fanno riferimento alle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, per cui dovendo essere presenti anche gli ausiliari, tali udienze non possono essere trattate né da remoto né con trattazione scritta.

Inoltre, risulterebbe oltremodo complicato garantire la comparizione personale del debitore non costituito, affinché possa presentare eventuali opposizioni e/o istanza di conversione.

Verrà quindi disposto rinvio a data successiva al 31.7.2020.

Udienza ex art. 596 c.p.c. (approvazione del piano di riparto)

Si è già provveduto con decreto del 16.4.2020 disponendo che, a decorrere dal 21.4.2020, in ragione dell'urgenza (e prevista declaratoria del giudice) le udienze siano trattate in forma cartolare ovvero "da remoto" mediante l'applicativo Teams, in presenza di contestazioni o laddove il g.e. ritenga di sentire le parti.

In tal caso il G.E. avrà cura di garantire alle parti congruo avviso per la partecipazione all'udienza.

Udienze ex art 615 ed art 617 c.p.c. - Fase di sospensiva:

Verranno rinviate alla medesima data in cui verrà trattata l'udienza ex art 569, 530, 543 c.p.c., tranne i casi di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., da trattare in forma scritta, qualora il g.e. ravvisi un'effettiva urgenza o laddove vi sia un'espressa istanza di trattazione della parte interessata, invitando i difensori a riportarsi al ricorso introduttivo ed alle comparse di costituzione, senza produrre ulteriori memorie.

E' fatta salva la facoltà delle parti di chiedere congiuntamente un rinvio.

Le opposizioni in tema di esecuzioni esattoriali verranno rinviate, non ravvisandosi alcuna urgenza, fatta eccezione per quelle contenenti istanza di sospensione avverso il pignoramento intimato dagli Agenti della riscossione, ex art 72 bis DPR 602/73, che verranno trattate con trattazione scritta.

Giudizi di opposizione endoesecutivi.

Verrà disposto rinvio alla data dell'udienza già fissata nella relativa procedura esecutiva, salvo il prudente apprezzamento del g.e. titolare del procedimento.

Udienze ex art 543 cpc

Al fine di rispettare il dato normativo e la possibilità del debitore di comparire in udienza, i giudici convengono di avviare il contraddittorio scritto e di attendere un tempo congruo (dai due ai quattro

giorni dopo l'udienza) per emettere il provvedimento, al fine di verificare se all'udienza fissata, il debitore si sia o meno costituito.

Nel decreto con cui il Giudice indica la modalità di trattazione, avrà cura di indicare che:

a) la udienza da citazione resterà ferma ed il creditore deve depositare la dichiarazione del terzo se non già in atti;

b) il giudice adotterà il provvedimento decorsi tre giorni dall'udienza per consentire alla cancelleria di scaricare l'eventuale atto di costituzione del debitore con le sue difese.

Nel caso in cui il debitore si dovesse essere costituito, proponendo istanza di sospensione, si procederà a sciogliere la riserva con rinvio, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sulla domanda cautelare.

Nel caso in cui il debitore non si dovesse essere costituito, il giudice adotterà i provvedimenti decisionali.

Nel caso di deposito di atto di intervento all'udienza già fissata per l'assegnazione delle somme, verrà disposto rinvio per consentire alle parti l'esame dell'atto stesso.

Laddove il terzo non abbia reso la dichiarazione di quantità, disporre un rinvio ex art. 548 c.p.c. a dopo il 31.7.2020.

Per le procedure esecutive mobiliari, si dispone il rinvio a dopo il 31.7.2020. In ogni caso, si prevede che il deposito del titolo esecutivo avverrà con attestazione di conformità rispetto all'originale e che il versamento del contributo unificato avverrà mediante trasmissione di ricevuta di modello F23.

Le procedure ex art. 605, 612 e 613 c.p.c. già fissate, vanno rinviate ad udienza successiva al 31 luglio 2020, in quanto presuppongono attività degli ausiliari o degli ufficiali giudiziari incompatibili con le attuali misure di restrizione. In particolare:

Le procedure per obbligo di fare vanno rinviate a data successiva al 31.7.2020, ivi comprese le opposizioni ad esse relative, non sussistendo, per queste ultime, alcuna urgenza una volta disposto il rinvio per la fissazione delle modalità di attuazione;

Le opposizioni a rilascio vanno rinviate considerato che sono sospese fino al **31.7.2020** le relative esecuzioni (art. 103, comma 6, d.l.);

Incidenti di esecuzione: le udienze eventualmente fissate andranno rinviate a dopo il 31.7.2020, poiché è richiesta anche la partecipazione dell'Ufficiale giudiziario.

Locazioni

Si dispone il rinvio della trattazione a dopo il 31.7.2020 degli sfratti per morosità e/o alle licenze per finita locazione.

E' fatta salva la possibilità per gli interessati di formulare richiesta di trattazione urgente in relazione alle esigenze del caso concreto.

In tal caso, al fine di rispettare il dato normativo e la possibilità dell'intimato di comparire in udienza, i giudici avvieranno il contraddittorio scritto e attenderanno un tempo congruo (tre giorni dopo

l'udienza) per emettere il provvedimento, al fine di verificare se all'udienza fissata, l'intimato si sia o meno costituito ovvero sia comparso personalmente.

Nel decreto con cui il giudice indica la modalità di trattazione, avrà cura di indicare che:

a) la udienza da citazione resterà ferma;

b) il giudice adotterà il provvedimento decorsi tre giorni dall'udienza per consentire alla cancelleria di scaricare l'eventuale atto di costituzione dell'intimato con le sue difese.

Nel caso in cui l'intimato si dovesse essere costituito o dovesse comparire il giorno dell'udienza, opponendosi all'intimazione, si procederà a sciogliere la riserva con rinvio, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sulla opposizione proposta.

Nel caso in cui l'intimato non si dovesse essere costituito, ovvero non si sia opposto alla licenza o allo sfratto, il giudice adotterà i provvedimenti decisionali.

MODALITA' SPECIFICHE PREVISTE PER LA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA:

Il modello di trattazione scritta o cd. cartolare sarà adottato nei seguenti casi:

- Nei procedimenti ex rito Fornero ex lege 92/2012, in cui sia stata già svolta la comparizione delle parti e/o sia stata già espletata l'attività istruttoria e/o siano stati rinviati per la decisione;
- Nei procedimenti ex art. 702 bis c.p. e quelli ex art. 38 dlgs 198/2006 in cui sia stata già svolta la comparizione delle parti e/o sia stata già espletata l'attività istruttoria e/o siano stati rinviati per la decisione;
- Nei procedimenti cautelari regolati dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c., in cui le parti ed eventuali informatori siano già stati sentiti;
- Nei giudizi ex art. 28 statuto dei lavoratori (fase sommaria) in cui le parti ed eventuali informatori siano già stati sentiti;
- Nei procedimenti ex rito Fornero ex lege 92/2012 e nei procedimenti cautelari regolati dagli artt. 669 bis e cpc., **ove siano chiamati per la prima udienza di comparizione, qualora il giudice, esaminati gli atti, ritenuto superfluo, allo stato, sentire le parti comunicherà tempestivamente (almeno 7 giorni prima dell'udienza) alle parti costituite che la trattazione avverrà con le forme dell'art. 83 lettera h);**
- Nei procedimenti di opposizione ex rito Fornero, con la precisazione che, **ove siano chiamati per la prima udienza di comparizione qualora il giudice, esaminati gli atti, ritenga superfluo, allo stato, sentire nuovamente le parti, comunicherà tempestivamente (almeno 7 giorni prima dell'udienza) alle parti che la trattazione avverrà con le forme dell'art. 83.7 lettera h);**
- Nei giudizi di opposizione a precetto o all'esecuzione in cui è stata fissata udienza per la valutazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- Nelle cause di lavoro e previdenza di prima comparizione (o equipollenti) qualora il giudice non ritenga necessaria la comparizione personale delle parti. Quanto alle consulenze in materia previdenziale e lavoristica, con l'accordo delle parti e nel rispetto della disciplina normativa di

riferimento, il giudice potrà individuare modalità di conferimento di incarico che da un lato salvaguardino il principio del contraddittorio e dall'altro evitino sia l'udienza fisica, sia quella da remoto.

- In tutti i restanti giudizi in materia di lavoro e previdenza, in cui è già stata svolta la comparizione delle parti (a titolo esemplificativo: quelli rinviati al fine di verificare la possibilità di una conciliazione della lite, per la valutazione dei mezzi istruttori o di questioni preliminari, oppure in cui sia stata fatta richiesta di chiamata in causa del terzo);

- Nella cause di lavoro e previdenza rinviate per la discussione ex art. 429 c.p.c.

I procedimenti non compresi nell'elenco summenzionato verranno differiti d'ufficio ad udienza successiva al 31.7.2020.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dal 12.5.2020 l'apertura al pubblico delle cancellerie tornerà al fisiologico orario quotidiano, ma per evitare assembramenti all'interno del Tribunale, anche per garantire il rispetto dei limiti di sicurezza previsti per garantire il distanziamento, verrà predisposto un servizio di *front office*, posto subito dopo l'ingresso principale del Tribunale, provvisto di sportelli dedicati ai singoli settori dell'attività giudiziaria, muniti di adeguate barriere protettive in plexiglass, per consentire il deposito o il ritiro di atti senza accedere alle cancellerie.

Un autonomo front office sarà invece previsto rispettivamente per la volontaria giurisdizione, per l'ufficio copie, per l'ufficio crediti e spese di giustizia.

L'ingresso sarà consentito periodicamente, da parte del personale preposto alla vigilanza, ad un numero limitato di utenti secondo l'ordine previsto da un dispositivo tagliacodice con erogazione di numeri progressivi di prenotazione.

Su indicazione del responsabile servizio sicurezza e prevenzione, si prevede una distribuzione oraria intesa a limitare la compresenza cosicché dalle ore 9 alle 11 saranno aperti gli sportelli per il settore civile e dalle 11 alle ore 13 per il settore penale.

Per agevolare i tempi di permanenza nel locale adibito a front office, si evidenzia l'opportunità di preventiva comunicazione telematica o telefonica con la cancelleria di riferimento, per l'acquisizione della documentazione di interesse.

Ne segue che l'accesso alle Cancellerie resta limitato ad ipotesi eccezionali e previa comunicazione telefonica che ne evidenzia la necessità.

L'accesso viene consentito senza limitazioni agli utenti destinati alla sede del C.O.A. ovvero agli Uffici della Procura della Repubblica (presso cui verrà realizzato un autonomo front office).

Ogni tipo di richiesta potrà continuare ad essere formulata agli uffici amministrativi a mezzo PEC.

Si evidenzia che questo Polo Giudiziario, nella predisposizione di tutti i servizi, dovrà rispettare le prescrizioni pervenute in data odierna dal Ministero che obbligano la Direzione dell'Ufficio ad estendere fino al 31 luglio, e comunque sino alla cessazione dello stato di emergenza, il contenimento

della mobilità sul territorio nazionale limitando, per quanto possibile, la presenza dei dipendenti pubblici negli Uffici ed il loro spostamento.

UNEP

L'Ufficio NEP sarà aperto dalle h. 9.00 alle h. 10.00, senza prenotazione, per gli atti urgenti (intendendosi per tali quelli collegati a emergenze con scadenze entro le 48 ore); e dalle h. 10.00 alle h. 11.45 per ogni altra esigenza, previa prenotazione telefonica.

L'accesso all'Ufficio sarà regolato da ticket eliminacode posto all'esterno, per consentire un deflusso dell'utenza in numero limitato e secondo criteri di precedenza e rapportato alle esigenze di evitare concentrazione fisica all'interno dei locali.

Il deposito di atti di pignoramento è limitato al numero di 4 al giorno pro capite.

Prima della notifica di un atto il personale dell'UNEP provvederà a prenotare l'accesso a mezzo telefono.

Le unità di personale addette all'attività esterna potranno, nell'esercizio della pur limitata autonomia di gestione, rinviare a data successiva le attività di notificazione, esecuzione, offerta reale o per intimazione, nel caso in cui rilevino, e dichiarino dettagliatamente nel verbale di operazioni compiute:

- che in conseguenza o in occasione della loro attività si sia generato il pericolo concreto ed attuale di un assembramento di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico;

oppure

- che per dare luogo ad esse attività sia indispensabile un avvicinamento a terze persone in misura inferiore a un metro lineare;

in tali casi, l'unità di personale che abbia dato luogo al rinvio ne informerà il Dirigente UNEP, consegnandogli copia dei verbali di operazioni compiute contenenti la specifica descrizione della situazione di fatto che ha determinato la decisione di procedere al rinvio, tanto per le notifiche quanto per le esecuzioni.

Quanto alle modalità di prenotazione per l'accesso previsto per gli atti non urgenti (previsto come indicato in precedenza ogni giorno dalle h. 10.00 alle h. 11.45) si indicano i seguenti recapiti telefonici di riferimento, cui potrà farsi riferimento nella fascia oraria tra le h. 12.30 alle 14.00:

081/857 3155 notifiche lavoro

081/8573157 notifiche esecuzioni

081/8573156 notifiche civili

081/8573170 notifiche restituzioni.

MISURE INTESE A PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID-19

Per limitare l'afflusso negli uffici e garantire idonea sicurezza, vengono adottate le seguenti misure:

- distribuzione ai magistrati e al personale di cancelleria di DPI (mascherine e guanti) e costante fornitura nei locali di materiale igienizzante, anche mediante installazione di dispenser a parete;
- obbligo di utilizzo di mascherina protettiva per chiunque abbia accesso agli uffici;
- indicazione all'esterno di ciascuna aula di udienza e non del numero massimo di persone che possono accedervi in rapporto alla sua superficie, sulla base di quanto indicato nella "Relazione sulle

misure per il contrasto del COVID-19 nella fase 2" predisposta nel mese di aprile 2020 dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (vedi allegato);

- controllo della temperatura corporea di tutti gli utenti, prima di accedere all'ufficio, a mezzo di termolaser utilizzato da personale della Croce Rossa Italiana in virtù di apposito protocollo stipulato con il Comitato locale di Ercolano;

- sostituzione dei filtri dell'impianto di aereazione;

- è stata altresì avanzata richiesta all'ASL competente di sottoporre i magistrati e il personale che si dichiareranno disponibili ad accertamento sierologico.

A seguito di sopralluogo operato in data 5.5.2020 presso gli uffici giudiziari da parte della dott.ssa Carotenuto dell'ASL Napoli 3, sono state acquisite le prescrizioni **che si allegano al presente provvedimento**, cui si fa rinvio in ottemperanza.

Torre Annunziata, 5.5.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Ernesto Aghina

CAPOREGOLATORE DELLA REPUBBLICA FR.
(dott. Pierpaolo FILIPPELLI)

INDICE

<i>Premessa introduttiva</i>	<i>p. 1</i>
SETTORE CIVILE	<i>p. 4</i>
<i>Udienza “cartolare”</i>	<i>p. 6</i>
<i>Modalità operative dell’udienza “cartolare”</i>	<i>p. 7</i>
<i>Udienza “da remoto”</i>	<i>p. 9</i>
<i>Modalità operative dell’udienza “da remoto”</i>	<i>p. 10</i>
<i>Udienza “fisica”</i>	<i>p. 12</i>
<i>Modalità operative dell’udienza “fisica”</i>	<i>p. 13</i>
<i>Procedimenti e udienze da rinviare d’ufficio a data successiva al 30.6.2020.</i>	<i>p. 13</i>
<i>Modalità specifiche previste per la prima sezione civile</i>	<i>p. 14</i>
<i>Modalità specifiche previste per la seconda sezione civile</i>	<i>p. 18</i>
<i>Modalità specifiche previste per la terza sezione civile</i>	<i>p. 18</i>
<i>Modalità specifiche previste per la sezione lavoro e previdenza</i>	<i>p. 25</i>
<i>Servizi amministrativi</i>	<i>p. 26</i>
UNEP	<i>p. 27</i>
<i>Misure intese a prevenire il contagio da COVID-19</i>	<i>p. 27</i>